Brescia Infrastrutture

PATTO DI INTEGRITA'

tra la Stazione Appaltante Brescia Infrastrutture S.r.l., rappresentata dal Presidente Ing. Marcello Peli e l'Operatore economico _____

PREMESSO

• che per "Patto di integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell'iscrizione agli Albi fornitori tenuti dalla Società;

• che con l'inserimento del Patto di integrità nella documentazione della procedura sia in fase di affidamento che in fase di esecuzione si intende contrastare anche le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;

• che con l'inserimento del Patto di integrità nella documentazione della procedura sia in fase di affidamento che in fase di esecuzione si persegue e si attuano anche i principi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;

• che la sottoscrizione del presente Patto di integrità è richiesta per tutte le procedure di affidamento concernenti lavori, forniture e servizi nonché in fase di esecuzione delle stesse.

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2025 che ha approvato lo schema del presente Patto di integrità

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti della Stazione Appaltante in persona dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e dell'operatore economico, nell'ambito della procedura in oggetto.

2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Stazione Appaltante e di tutti i potenziali operatori economici che intervengono in fase di affidamento ivi compresi i partecipanti ai raggruppamenti di impresa, ed esecuzione i subappaltatori e i subcontraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere

Brescia Infrastrutture s.r.l. socio unico
via Triumplina, 14 25123 Brescia T +39 030 3061400
c.f./p.iva 03379210986 rea 529395 cap. soc. 120.183.000 i.v.
info@bresciainfrastrutture.it bresciainfrastrutturesrl@legalmail.it bresciainfrastrutture.it
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Comune di Brescia

l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto ovvero ai fini dell'iscrizione agli Albi fornitori tenuti dalla Società;
3. Gli operatori economici che intendono iscriversi all''albo fornitori (Elenchi operatori economici) di Brescia Infrastrutture devono sottoscrivere il Patto di integrità.
4. Come esplicitato nei documenti inerenti alla procedura in oggetto, l'espressa accettazione del Patto di integrità da parte dell'operatore economico, attestata attraverso la sua sottoscrizione secondo le modalità di cui al successivo art. 6, e la presentazione del Patto a corredo della domanda di partecipazione o del preventivo-offerta ovvero a corredo della richiesta di subappalto/comunicazione di subcontratto costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione alla procedura e per l'esecuzione della stessa. La sottoscrizione del Patto in fase di partecipazione alla procedura sarà richiesta nell'ambito delle procedure aperte al mercato ovvero nelle procedure ad invito, esclusivamente qualora il Patto di Integrità non fosse stato sottoscritto all'atto dell'iscrizione all'Albo.
4. Il Patto di integrità deve essere allegato dall'operatore e, in caso di raggruppamenti di imprese, da tutti i componenti, al momento dell'iscrizione all'Albo fornitori di Brescia Infrastrutture oppure unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara aperta, compresa la manifestazione di interesse, o alla presentazione di preventivo – offerta oppure alla richiesta di subappalto/comunicazione di subcontratto. In caso di mancata allegazione o sottoscrizione del Patto è esperibile la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, al termine della quale, in caso di esito negativo, si provvederà all'esclusione dell'operatore economico; in caso di mancata sottoscrizione del patto nell'ambito della richiesta di subappalto/comunicazione di subcontratto si procederà al rigetto della richiesta/comunicazione.
5. Il Patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori, in quanto il patto costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto tra l'appaltatore e il subappaltatore/subcontraente.

Art. 2 - Obblighi della Stazione Appaltante

1. Il personale della Stazione appaltante, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice Etico e dal Regolamento disciplinare di Brescia Infrastrutture.
2. Il personale della Stazione appaltante si astiene dal partecipare alla procedura di affidamento ed alla fase di esecuzione del contratto qualora versi in una situazione di conflitto di interessi situazione che viene valutata anche rispetto al titolare effettivo dichiarato dall'operatore economico. determinante l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01, ovvero quando, intervenendo nello svolgimento della procedura e/o nella fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o fase di esecuzione.

3. La Stazione appaltante si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto ovvero di inserimento nell'elenco fornitori.
4. Durante la procedura in oggetto la Stazione appaltante si impegna a garantire la parità di trattamento di tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.
5. Il personale della Stazione appaltante osserva la normativa vigente sulle comunicazioni di operazioni sospette, il Provvedimento UIF comunicazioni PA e il Regolamento aziendale per il contrasto del fenomeno dell'antiriciclaggio.
6. Brescia Infrastrutture S.r.l. si impegna a garantire ad ogni effetto il sistema di tutele per dipendenti e collaboratori che segnalano condotte illecite, previsto dal D.lgs. 24/2023 recante "*Disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

Art. 3 - Obblighi dell'operatore economico

1. L'Operatore economico che intende iscriversi nell'albo fornitori, come previsto dal Regolamento R06 Albo Fornitori a cui si rimanda deve:
- attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva;
- è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dal Regolamento.

2. L'operatore economico dichiara che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza.
3. L'operatore economico dichiara di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato.
4. L'operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto, ovvero l'inserimento nell'albo Fornitori.
4. L'operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e ad informare la Stazione Appaltante, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi.
5. L'operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività relativa alla procedura in oggetto.

6. L'appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura e a Brescia Infrastrutture S.r.l. i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
7. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione appaltante, entro il termine di presentazione dell'offerta, del preventivo-offerta o dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione:
- rapporti di parentela e affinità, di cui sia a conoscenza, sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;
- eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.
8. L'operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
9. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura di cui è affidatario, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.
10. Il Patto è parte integrante e sostanziale del Contratto sottoscritto tra l'appaltatore e il subappaltatore, dal momento in cui il documento è sottoscritto per accettazione dal subappaltatore e trasmesso, unitamente alla richiesta di subappalto, alla stazione appaltante. Le clausole contenute all'interno del Patto sono da considerarsi come facenti parte del contratto di subappalto ed è onere dell'appaltatore informare il subappaltatore.
11. L'operatore economico (nel caso di raggruppamenti di imprese, tutti i componenti) si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del titolare effettivo tramite la compilazione del modulo rinvenibile tra gli allegati obbligatori che l'operatore economico è tenuto a fornire già in fase di iscrizione all'albo fornitori della Società ovvero in fase di partecipazione a procedure d'appalto aperte al mercato.
12 Il subappaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del titolare effettivo tramite la compilazione del modulo rinvenibile tra gli allegati obbligatori che devono essere forniti unitamente alla richiesta di subappalto/subcontratto.
13. L'operatore economico (nel caso di raggruppamenti di imprese tutti i componenti), il subappaltatore e i subcontraenti si impegnano inoltre a rispettare il Codice Etico e il Modello Organizzativo 231/01 di Brescia Infrastrutture.
14. L'operatore economico (nel caso di raggruppamenti di imprese tutti i componenti), il subappaltatore e i subcontraenti si impegnano a rispettare nel corso del rapporto il principio di fiducia ex art. 2 del d.lgs 36/2023 comunicando alla stazione appaltante qualsiasi modifica inerente ai requisiti ex artt. 94 e 95 del dlgs 36/2023 e qualsiasi modifica inerente al legale rappresentante e al titolare effettivo.

Art. 4 - Violazione del Patto di integrità

1. L'operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura sia di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all'esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

a) esclusione del concorrente dalla procedura;
b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
c) risoluzione del contratto ed escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto;
d) esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata massima di tre anni;
e) sospensione dall'Elenco degli operatori economici della Stazione appaltante per una durata massima di tre anni;
f) allontanamento e diniego a svolgere qualunque attività da parte del subappaltatore/subcontraente qualora la violazione venga commessa dai medesimi;
g) applicazione delle misure di cui al punto d) nei confronti del subappaltatore/subcontraente.

Art. 5 - Efficacia del Patto di integrità

1.Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell'appalto conseguente alla procedura di affidamento.

Art. 6 - Sottoscrizione del Patto di integrità

1. Il presente Patto è sottoscritto digitalmente (ovvero con firma autografa leggibile in calce ed in ogni sua pagina, corredato da documento di identità del sottoscrittore) dalla stazione appaltante e dall'operatore economico aggiudicatario, da tutti i membri del raggruppamento di imprese, da ogni operatore partecipante alla procedura (anche in veste di consorziata, ausiliaria, etc.) nonché da ogni subappaltatore/subcontraente e costituisce allegato del contratto di appalto o subappalto , onde formarne parte integrante e sostanziale.
2. La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti dell'impresa ausiliaria, comporta l'esclusione dalla procedura.
3. La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante del subappaltatore o del subcontraente comporta il rigetto della richiesta di subappalto/ comunicazione di subcontratto.

Art. 7 - Patto in fase di esecuzione del contratto

1. L'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità, in fase di partecipazione al procedimento di affidamento, senza necessità di sottoscriverlo nuovamente anche in fase di stipula od esecuzione del contratto.

2. Il subappaltatore/subcontraente sottoscrive il presente Patto d'integrità in fase di richiesta di subappalto / comunicazione di subcontratto.

Art. 8 - Pubblicità del Patto di integrità

1.Lo schema del Patto di integrità è pubblicato sul sito della Stazione appaltante nella sezione "Società Trasparente" e sulla piattaforma certificata e- procurement.

Art. 9 - Autorità competente per le controversie

1.Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione appaltante e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è competente il Foro di Brescia.

Per la Stazione Appaltante	Per l'operatore economico
BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Marcello Peli (f.to digitalmente)	Il legale rappresentante

MARCELLO
PELI
30.07.2025
07:47:39 UTC